

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2537

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(DIANA)

Conversione in legge del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 112, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964

Presentato il 19 aprile 1993

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente decreto-legge si intende provvedere alla regolazione degli oneri a carico dello Stato derivanti dai disavanzi delle gestioni condotte per conto e nell'interesse dello Stato, a norma di apposite disposizioni legislative, al fine di estinguere principalmente l'immobilizzo della Banca d'Italia per la « carta ammassi » (complesso degli oneri cambializzati per il finanziamento delle gestioni di ammasso) e per evitare le ulteriori spese e gli interessi passivi che continuano a maturare a carico delle gestioni stesse. I disavanzi a carico dello Stato sono costituiti dalle passività derivanti da costi, spese ed oneri comunque inerenti alle gestioni di am-

masso obbligatorio dei prodotti agricoli e alle campagne di commercializzazione del grano per le campagne 1962-1963 e 1963-1964, al netto dei rispettivi ricavi, e in particolare da:

a) assegnazioni per il consumo interno ai prezzi fissati dal Governo a livello inferiore al prezzo di acquisto, maggiorato delle spese (tecniche, generali e di finanziamento) di ammasso obbligatorio dei prodotti agricoli sino all'anno 1953;

b) operazioni relative alla commercializzazione del grano nelle campagne 1962-1963 e 1963-1964, in applicazione del regolamento (CEE) n. 19/62 del Consiglio, del 4 aprile 1962.

Le gestioni in esame furono a suo tempo finanziate, tramite apposite convenzioni, da istituti di credito mediante rilascio di cambiali, assistite da privilegio sul prodotto, con scadenza a quattro mesi rinnovabili. Gli effetti cambiari, ammessi al risconto presso la Banca d'Italia, fruttano attualmente (ai sensi del decreto ministeriale 15 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1972) un interesse annuo dell'1 per cento, cui sono da aggiungere bolli cambiari (3,30 per cento) e commissioni bancarie (0,75 per cento) per il complessivo importo del 5,05 per cento annuo.

Scopo del presente decreto è prevalentemente quello di consentire alla Banca d'Italia di stornare dal proprio bilancio il « riscontro portafoglio ammassi » da considerare posta atipica per un istituto di emissione e, nel contempo, evitare che l'onere a carico dello Stato subisca ulteriori incrementi per effetto delle sopra evidenziate spese aggiuntive conseguenti alla cambializzazione dei crediti.

Gli oneri per i disavanzi a carico dello Stato derivanti dalle restanti gestioni, diverse da quelle sopra indicate — importazioni di cereali dall'estero (disciplinata dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169); olii, grassi e semi oleosi 1950-1951 (secondo la legge 22 dicembre 1957, n. 1294); ammasso volontario dell'olio di oliva per gli anni 1963-1964, 1964-1965 e 1965-1966, ecc. — che non hanno richiesto l'intervento dell'Istituto di emissione in sede di riscontro cambiario, vengono complessivamente regolati in contanti mediante l'utilizzo dell'apposito stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1993-1995.

Nel decennio 1946-1956 lo Stato, mediante apposite disposizioni legislative (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 457; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1947, n. 856; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 79; legge 3 novembre 1948, n. 1348; legge 12 luglio 1949, n. 459; leggi 28 giugno 1956,

nn. 596, 597, 598, 599, 600 e 601) prese a proprio carico i disavanzi delle gestioni di ammasso delle campagne dal 1944-1945 al 1953-1954 e, in attesa che venissero compilati ed esaminati i singoli rendiconti, stanziò complessivamente la somma di 253 miliardi, con la quale vennero pagati acconti sui crediti delle aziende finanziatrici nella misura dell'80-90 per cento degli importi risultanti dalle apposite dichiarazioni delle aziende stesse. All'atto del pagamento di detti acconti vennero estinte le relative cambiali già riscontate presso la Banca d'Italia.

Nonostante tali interventi le perdite sono andate sempre più aumentando per effetto degli indicati oneri accessori, talché alla fine del 1962, anno in cui venne abolito il regime degli ammassi obbligatori, il debito delle gestioni si ragguagliava a 586 miliardi, per raggiungere al 31 dicembre 1991 la cifra di lire 2627 miliardi.

La Corte dei conti, sia nei pareri resi al Governo sui disegni di legge presentati nelle precedenti legislature per il ripianamento degli oneri derivanti dalle cessate gestioni di ammasso dei prodotti agricoli (parere delle sezioni riunite 9 novembre 1964 — allegato C alla relazione alla Camera sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1965 — e parere delle sezioni riunite 11 maggio 1967 — allegato C alla relazione al Senato sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1966), sia nelle relazioni al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato per gli esercizi 1965 (Camera dei deputati, IV legislatura, doc. III, n. 8), 1966 (Senato della Repubblica, IV legislatura, doc. n. 135, pag. 207), 1967 (Camera dei deputati, V legislatura, doc. XIV, n. 1), 1968 (Senato della Repubblica, V legislatura, doc. n. XIV, n. 3), 1969 (Camera dei deputati, V legislatura, doc. XIV, n. 5), 1970 (Senato della Repubblica, V legislatura, doc. n. XIV, n. 6), sia nella deliberazione resa dalla sezione di controllo nell'adunanza del 15 febbraio 1979, considerata la riferibilità allo Stato della indicata attività gestoria svolta dai consorzi « pur nel suo determinarsi in forma di gestione extra

bilancio », ha richiamato l'attenzione del Parlamento sulla necessità di provvedere alla regolazione — già allora ritenuta non più procrastinabile — delle risultanze di dette gestioni, ferme restando gli istituzionali obblighi di controllo della stessa Corte sui rendiconti resi dai gestori.

A soddisfare tale esigenza mira la previsione normativa, contenuta all'articolo 1 del presente decreto-legge, di subordinare il previsto rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato in sostituzione della « carta ammassi » all'intervenuta registrazione da parte della Corte dei conti dei decreti di approvazione dei rendiconti delle gestioni alle quali essi si riferiscono, restando comunque impregiudicate le eventuali ragioni dello Stato.

Il rimborso dei titoli, sui quali non saranno corrisposti interessi a favore della Banca d'Italia, avverrà in un arco temporale molto lungo, fino a trenta anni. Risulta in tal modo notevolmente attenuata l'incidenza della spesa a carico di ciascuno degli esercizi finanziari interessati.

Con la previsione di cui all'articolo 2 s'intende invece provvedere all'estinzione del debito dello Stato, derivante dal complesso delle gestioni diverse da quelle espresse nel « portafoglio ammassi », da regolarsi in contante per un ammontare complessivo di lire 1.035 miliardi e, comunque, nei limiti dell'importo risultante dai rendiconti approvati con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

Gestioni di ammasso condotte dai consorzi agrari.

L'articolo 2 del provvedimento prevede il ripianamento dei disavanzi delle gestioni di ammasso obbligatorio, di commercializzazione e di importazione dei prodotti agricoli, svolte per conto e nell'interesse dello Stato.

Le gestioni in questione, svolte dai consorzi agrari provinciali prima della campagna di commercializzazione 1962-1963, erano state rendicontate per singoli prodotti e per singole annate ed i relativi rendiconti erano stati approvati con altrettanti decreti, via via registrati dalla Corte dei conti.

Ciò, tuttavia, non aveva posto fine alla complessa contabilizzazione degli oneri relativi a dette gestioni, perché il debito dello Stato era stato estinto soltanto nei limiti di stanziamenti del bilancio.

In relazione al debito residuo, onde evitare il protrarsi della suddetta complessa contabilizzazione che avrebbe comportato in ogni caso maggiori oneri, nell'ottobre 1980 venne disposta l'istituzione di un'unica contabilità presso ogni consorzio agrario ed ogni banca interessata.

Il decreto adottato a tal proposito in data 13 ottobre 1980, di concerto fra il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro del tesoro e sentita la Banca d'Italia, registrato dalla Corte dei conti in data 17 marzo 1981, stabiliva praticamente che ogni ente gestore ed ogni istituto finanziatore unificasse le rispettive contabilità senza alcuna distinzione tra prodotto ammassato e campagna di ammasso.

In tal modo, tutti i saldi dei conti aperti sono stati riportati e contabilizzati in un unico conto denominato « conto ammassi obbligatori dei prodotti agricoli campagne 1961-1962 e precedenti » la cui consistenza venne poi accertata al 31 gennaio 1982 con l'emissione di 89 decreti, in relazione a ciascun consorzio agrario (ente ammassatore), successivamente trasmessi alla Corte dei conti, e non ancora registrati.

Il debito complessivo dell'erario derivava, oltre che dalle spettanze residue non ancora erogate, di cui ai precedenti decreti già registrati, anche da spese di finalizzazione, addebiti ed accrediti vari, nonché dal riconoscimento degli interessi passivi maturati.

L'onere dello Stato risultante da tali decreti ammontava al 31 gennaio 1982 a lire 171.780.177.871, ai quali si aggiungono gli interessi passivi pari al tasso ufficiale di sconto, maggiorato del 4,40 per cento, con capitalizzazione semestrale.

È da tener presente che alcuni consorzi agrari, già prima del 1982 o negli anni successivi, avevano ceduto alla Federazione italiana dei consorzi agrari tutto o parte del loro credito, composto da capitale ed interessi maturati.

Tutto ciò premesso, l'onere a carico dello Stato, calcolato alla data del 31 dicembre 1991, ascende complessivamente a lire 1.035 miliardi, ivi compresi circa lire 8 miliardi per IVA gravante sulla parte di debito che riguarda i servizi resi, così ripartito:

consorzi agrari provinciali	L.	560	miliardi
Federconsorzi, per crediti ceduti dai con-			
sorzi agrari	»	475	»

Totale ... L. 1.035 miliardi

Il suddetto onere va ripartito in ragione di lire 27 miliardi per l'anno 1993 e di lire 144 miliardi per ciascun anno a partire dal 1994.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 aprile 1993, n. 112, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964.

Decreto-legge 19 aprile 1993, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 1993.

Gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla regolazione degli oneri a carico dello Stato derivanti dai disavanzi delle gestioni di ammasso di prodotti agricoli, al fine di contenere la lievitazione dei relativi interessi e spese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Per la regolazione del debito dello Stato, assunto in base ad atti formali, riveniente dai finanziamenti assistiti da privilegio, in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli, e comprensivo degli oneri per spese di bollo ed interessi passivi, è autorizzato il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1° gennaio 1993, senza corresponsione di interesse, in sostituzione dei titoli di credito detenuti dallo stesso Istituto di emissione.

2. Il rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1 è subordinato all'intervenuta registrazione da parte della Corte dei conti dei decreti di approvazione dei rendiconti delle gestioni alle quali essi si riferiscono, restando comunque impregiudicati i diritti dello Stato.

3. Contestualmente al rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1, la Banca d'Italia provvede per conto dello Stato all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli di credito detenuti ed alla loro conservazione ai termini di legge.

4. Il Ministro del tesoro, per gli effetti di cui al comma 1, è autorizzato ad emettere i titoli di Stato di cui al comma 3 ed a stabilirne con proprio decreto le caratteristiche e la durata massima, comunque non superiore ad anni trenta, nonché il piano di rimborso.

ARTICOLO 2.

1. Per il ripianamento dei disavanzi delle gestioni di ammasso obbligatorio, di commercializzazione e di importazione di prodotti agricoli, svolte per conto e nell'interesse dello Stato, non compresi tra quelli di cui all'articolo 1, quali risulteranno dai rendiconti approvati con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, ivi compresi le spese e gli interessi maturati dopo la data di presentazione dei rendiconti stessi, è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.035 miliardi per il periodo 1993-2000.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 27 miliardi per l'anno 1993 e a lire 144 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1993.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio
dei ministri.*

BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

DIANA, *Ministro dell'agricoltura
e delle foreste.*

Visto, *il Guardasigilli: CONSO.*

DDL11-2537
Lire 500